

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024

118/2024/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE DALLA SOCIETÀ GESTORE MERCATI ENERGETICI – GME S.P.A. AL REGOLAMENTO DEL MERCATO LOCALE PER LA FLESSIBILITÀ E ALLA CONVENZIONE–TIPO TRA GME E DSO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO LOCALE DELLA FLESSIBILITÀ

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 agosto 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione 3 agosto 2021, 352/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 352/2021/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, allegato alla deliberazione 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);
- la deliberazione 26 settembre 2023, 420/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 420/2023/R/eel);
- il Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione 2 aprile 2024, 117/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2024/R/eel);

- la lettera della società Gestore Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) del 19 marzo 2024, prot. Autorità 20741/2024 del 20 marzo 2024 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2024).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2019/944, all'articolo 31, attribuisce ai gestori dei sistemi di distribuzione (di seguito: DSO) la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica;
- la medesima direttiva prescrive che, qualora un DSO sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e siano sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati;
- in tale ottica il DSO acquisisce il duplice ruolo di acquirente dei servizi e di facilitatore neutrale nel caso in cui i servizi di flessibilità forniti da risorse connesse alla rete di distribuzione siano richiesti dal TSO.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico;
- nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, con la deliberazione 352/2021/R/eel, l'Autorità ha avviato una sperimentazione delle soluzioni regolatorie più appropriate per l'approvvigionamento e la relativa remunerazione dei cosiddetti "servizi ancillari locali" ossia quei servizi necessari o utili a gestire in modo efficiente e sicuro la rete di distribuzione, anche in ottica prospettica, tenendo conto degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione;
- la sperimentazione di cui al precedente punto viene effettuata per il tramite di progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali predisposti dai DSO, prevedendo il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;
- la deliberazione 352/2021/R/eel prescrive ai DSO di condurre le attività in cooperazione con gli altri DSO che necessitano dei medesimi servizi ancillari locali nonché con Terna, ove occorra, al fine di assicurare una gestione ordinata ed efficiente del sistema elettrico; a tale fine i DSO devono valutare le esperienze e le soluzioni già

- studiate o sperimentate in ambito nazionale e internazionale per esigenze affini, nonché perseguire l'utilizzo di possibili finanziamenti europei in materia;
- relativamente alla copertura dei costi, la deliberazione 352/2021/R/eel stabilisce che:
 - i costi per l'adeguamento delle infrastrutture e dei canali comunicativi siano coperti, ove possibile, da finanziamenti europei appositamente istituiti dedicati a progetti innovativi;
 - qualora non sia possibile accedere a tali finanziamenti, i costi di cui sopra trovino copertura tramite i vigenti strumenti tariffari;
 - i costi sostenuti dai DSO per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali trovino copertura a valere su un Conto da individuare all'atto dell'approvazione dei regolamenti dei primi progetti pilota;
 - per l'approvazione del progetto pilota, i soggetti proponenti sono tenuti a consultare gli operatori e a inviare all'Autorità idonea documentazione che include la versione definitiva del regolamento della sperimentazione, una relazione tecnica che illustri il progetto motivando tutte le scelte effettuate, l'indicazione delle tempistiche di esecuzione ipotizzate e le osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a giugno 2023, la società Areti S.p.A. (di seguito: Areti) ha sottoposto all'Autorità un progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali, denominato RomeFlex, che prevede la selezione delle risorse di flessibilità per il tramite della piattaforma Mercato Locale per la Flessibilità (di seguito: MLF) sviluppata dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME);
- a luglio 2023, GME ha inviato all'Autorità il regolamento del MLF (di seguito: regolamento MLF) e la convenzione tipo fra GME e DSO per la partecipazione al MLF (di seguito: convenzione tipo GME DSO);
- con la deliberazione 372/2023/R/eel l'Autorità ha approvato il progetto RomeFlex, unitamente al regolamento MLF e alla convenzione tipo GME DSO;
- la piattaforma MLF si articola in un Mercato Locale a Termine (di seguito: MLT), in cui i DSO procurano la disponibilità delle risorse di flessibilità (in determinati periodi rilevanti e per un determinato volume) e in un Mercato Locale a Pronti (di seguito: MLP) in cui i DSO possono attivare le risorse di flessibilità tramite accettazione di offerte presentate dai relativi BSP;
- la piattaforma MLF è aperta a tutti i DSO che vogliano utilizzarla; a tal proposito il regolamento MLF e la convenzione tipo GME DSO valgono per tutti i DSO che decideranno di aderire alla piattaforma;
- nella prima fase del progetto RomeFlex, attualmente in corso, è utilizzato esclusivamente il MLT, in quanto l'attivazione delle risorse di flessibilità avviene direttamente a cura del DSO in funzione della disponibilità nominata dai BSP;
- nelle fasi successive del progetto saranno sperimentati anche prodotti a pronti da selezionare tramite il MLP; a tal proposito GME ha proceduto all'aggiornamento del

regolamento MLF e della convenzione tipo GME DSO, inviando all’Autorità le nuove versioni con la comunicazione 19 marzo 2024;

- il regolamento MLF è stato modificato per:
 - rinviare alle disposizioni tecniche di funzionamento alcuni elementi di dettaglio della disciplina, quali la pubblicazione dell’elenco dei DSO ammessi a partecipare alla piattaforma e della domanda di servizi a salire e a scendere di ciascun DSO;
 - consentire ai BSP di presentare offerte semplici e multiple;
 - chiarire quali prezzi debbano essere pubblicati nell’ambito degli esiti delle varie sessioni del MLF;
- la convenzione tipo GME DSO è stata modificata per specificare i flussi informativi relativi al MLP che non erano stati inizialmente inclusi in quanto il MLP non era ancora stato attivato;
- a marzo 2024, la società Unareti S.p.A. (di seguito: Unareti) ha sottoposto all’Autorità il proprio progetto pilota per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali, denominato MindFlex, che prevede l’utilizzo della piattaforma MLF con modalità analoghe a quelle del progetto RomeFlex di Arete; l’Autorità ha approvato tale progetto con la deliberazione 117/2024/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi delle deliberazioni 372/2023/R/eel e 117/2024/R/eel, i costi sostenuti da Arete e Unareti per la remunerazione delle risorse di flessibilità, limitatamente alla fase di sperimentazione, sono posti a carico del Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali, presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), di cui all’articolo 10, comma 10.1, lettera l), del TIPPI;
- ai sensi del regolamento MLF e della convenzione tipo GME DSO, GME agisce da controparte centrale per la regolazione delle partite economiche derivanti dal MLF, ponendosi come intermediario fra i BSP e i DSO; in particolare GME liquida le partite economiche direttamente con i BSP e recupera dai DSO i relativi importi;
- per le proprie attività di gestore della piattaforma MLF e di controparte centrale GME fattura ai BSP e ai DSO i corrispettivi sulle transazioni effettuate nell’ambito del MLF, i cui importi sono stati approvati dall’Autorità con la deliberazione 420/2023/R/eel;
- nelle versioni del regolamento del MLF e della convenzione tipo GME DSO inviate con la comunicazione 19 marzo 2024, GME ha ipotizzato di richiedere apposite garanzie finanziarie a copertura del pagamento delle partite economiche di propria competenza esclusivamente ai BSP, mentre per i DSO non sarebbe prevista alcuna forma di garanzia; in caso di eventuale inadempimento del DSO, GME intenderebbe ricorrere ad appositi meccanismi di copertura da definirsi a cura dell’Autorità.

RITENUTO CHE:

- le proposte di modifica al regolamento MLF e alla convenzione tipo GME DSO siano coerenti con i principi e i criteri previsti dalla deliberazione 352/2021/R/eel, confermando la piattaforma MLF come strumento neutrale utilizzabile da tutti i DSO per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali;
- sia pertanto opportuno approvare le modifiche al regolamento MLF e alla convenzione tipo GME DSO per la partecipazione al MLF inviate da GME con la comunicazione 19 marzo 2024;
- sia opportuno prevedere che, in caso di inadempimento da parte dei DSO che si avvalgono della piattaforma MLF, GME possa richiedere direttamente a CSEA gli importi oggetto di inadempimento (sia con riferimento agli oneri per la remunerazione delle risorse di flessibilità che agli oneri derivanti dai corrispettivi di transazione), in quanto i costi sostenuti da tali DSO per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali sono comunque coperti da CSEA; gli importi erogati da CSEA al GME siano posti a valere sul conto specifico individuato dall'Autorità per la copertura dei costi per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali in sede di approvazione del progetto pilota proposto dal rispettivo DSO;
- sia opportuno prevedere comunque che GME, prima di richiedere direttamente a CSEA gli importi di cui all'inadempimento dei DSO, lasci decorrere un periodo di 30 giorni dalla scadenza di pagamento prevista, ferma restando la tempestiva adozione da parte del GME degli strumenti necessari per il recupero di tali importi presso i DSO; GME restituisce a CSEA le somme eventualmente recuperate;
- sia infine opportuno prevedere che GME, nel caso in cui non riesca a recuperare dal DSO inadempiente le somme dovute entro 120 giorni dalla scadenza di pagamento prevista, provveda a sospendere il DSO inadempiente dalla piattaforma MLF; la sospensione perduri fino all'avvenuto saldo, da parte del DSO inadempiente, di quanto dovuto

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per il Mercato Locale della Flessibilità e della Convenzione tipo fra GME e DSO per la partecipazione al Mercato Locale per la Flessibilità, come inviate da GME con la comunicazione 19 marzo 2024;
2. di prevedere che, in caso di inadempimento da parte dei DSO nei confronti di GME rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Mercato Locale per la Flessibilità, GME adotti tempestivamente gli strumenti necessari per il recupero degli importi e, decorso un periodo di almeno 30 giorni dalla scadenza di pagamento prevista, richieda tali importi alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, dandone comunicazione anche all'Autorità;
3. di prevedere che Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valle della richiesta di GME, disponga il pagamento degli importi di cui al punto 2 entro 30 giorni dalla

- richiesta di GME, ponendo tali importi a valere sul conto individuato dall’Autorità, in sede di approvazione del progetto pilota proposto dal rispettivo DSO, per la copertura dei costi per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali;
4. di prevedere che GME, nel caso in cui non riesca a recuperare gli importi di cui al punto 2 entro 120 giorni dalla scadenza di pagamento prevista, provveda a sospendere dal Mercato Locale per la Flessibilità il DSO che risulta inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento relativamente a tale mercato; la sospensione perdura fino ad avvenuto saldo, da parte del DSO, di quanto dovuto;
 5. di trasmettere il presente provvedimento società Gestore Mercati Energetici – GME S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 6. di pubblicare il presente sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini